



DECRETO LEGGE N. 48/2023 – DECRETO LAVORO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48/2023 recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*, c.d. Decreto Lavoro approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che prevede misure in tema di lavoro e di sostegno all’occupazione.

Di seguito si riportano alcune novità contenute nel nuovo Decreto in vigore dal 05/05/2023.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Il Decreto interviene sui costi del lavoro e prevede una riduzione del cuneo fiscale disponendo un ulteriore esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti innalzando la riduzione, rispetto alle misure già in essere, dal 2% al 6 % per le retribuzioni lorde sino ai 35.000 euro annuali e dal 3% al 7 % per i lavoratori con retribuzioni lorde fino a 25.000 euro annuali. La misura è prevista limitatamente ai periodi di paga da luglio 2023 al dicembre 2023.

FRINGE BENEFIT

Per **i soli lavoratori dipendenti con figli a carico** il nuovo Decreto conferma per il 2023 in 3.000 euro il limite massimo di importi fringe benefit esentasse. Nel detto limite rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto interviene sulla disciplina del contratto a termine e sulle causali nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi).

Viene confermata l’acausalità del primo contratto sino a 12 mesi e affidata di fatto alla contrattazione collettiva l’individuazione delle causali.

Con il nuovo Decreto i contratti a termine acasuali infatti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, fermo il limite di durata complessiva dei 24 mesi: 1) nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, aziendali o territoriali); 2) nel caso di assenza di previsione dei contratti collettivi, e comunque entro il 30/04/2024 (termine entro cui la contrattazione collettiva è quindi chiamata ad intervenire), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; 3) per sostituzione di altri lavoratori.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI DI INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il Decreto prevede semplificazioni per gli oneri di informazione gravanti sui datori di lavoro di cui al c.d. Decreto trasparenza.

Per alcune informazioni l’onere informativo potrà sarà adempiuto con l’indicazione del contratto collettivo anche aziendale e/o della normativa di riferimento (es. durata periodo di prova,

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899



congedi, preavviso in caso di recesso; importo iniziale retribuzione e i relativi elementi costitutivi, enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi etc.).

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Per le aziende con più di 1000 dipendenti che abbiano stipulato entro il 31/12/2022 contratti di espansione non ancora conclusi, il nuovo Decreto prevede la possibilità sino al 31 dicembre 2023 di stipulare un accordo integrativo per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI

Il Decreto al fine di incrementare l'occupazione, prevede nuovi incentivi per le assunzioni.

In particolare:

➤ Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (incluso l'apprendistato) i beneficiari del nuovo **Assegno di inclusione** istituito dal Decreto Lavoro a decorrere dal 01/01/2024 (c.d. "ADP" la nuova misura assistenziale che sostituisce il reddito di cittadinanza) è riconosciuto **un esonero contributivo del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 12 mesi fino a 8.000 euro l'anno, riparametrato su base mensile. Sono esclusi premi e contributi Inail.

L'esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili tranne i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (sul punto pur in assenza di specifica della norma si ritiene intendersi giustificato motivo soggettivo).

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, fino a un massimo di 4.000 euro l'anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

➤ Ai datori di lavoro privati è riconosciuto **un incentivo** per le nuove assunzioni **a tempo indeterminato** effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 - anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (esclusi i rapporti di lavoro domestico) - di giovani **che:**

- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (Neet);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899



**SCACCIANTE
& ASSOCIATI**
CATANIA | MILANO | BOLOGNA

MICHELE SCACCIANTE | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
DARIO SORTINO | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
GABRIELLA ROMANO | Dottore Commercialista
PIETRO MAUGERI | Dottore Commercialista
CARMELA MARLETTA | Consulente del Lavoro
CARMELINDA PATERNÒ | Avvocato
FABIO VINCENZO ESPOSITO | Avvocato

L'incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ed è cumulabile con l'esonero per gli under 30 e con altri esoneri previsti, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore "NEET" assunto.

L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di domanda e viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Si attendono i provvedimenti di ripartizione regionale delle risorse e di istruzioni operative per la presentazione delle domande.

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Viene elevato a **15.000 euro** l'importo massimo erogabile per prestazioni occasionali per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per tali utilizzatori si applica il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per i datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Catania, 5 maggio 2023



STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899